

Allegato 2

SCHEMA DI CONTRATTO

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento dei servizi di consulenza del lavoro per la durata di 60 mesi. CIG **7224075746**

TRA

il Fondo Banche Assicurazioni, in persona del _____, _____, con sede legale in _____, Via _____, n. _____, c.f. _____ (di seguito: anche "Fondo" o "FBA");

e

_____, in persona del _____, _____, con sede in _____, Via _____, n. _____ P.iva _____, (di seguito: "Società" e/o "Appaltatore");

ambidue di seguito detti anche congiuntamente "Parti"

Premessa

- che con Delibera del ___/___/___ il _____ del Fondo Banche Assicurazioni ha autorizzato l'espletamento di una gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento dei servizi di consulenza del lavoro per la durata di 60 mesi (Cig 7224075746) da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;
- che con Delibera del _____ n. _____ il _____ del Fondo, ha approvato le risultanze della gara succitata aggiudicando definitivamente il servizio alla società/professionista/associazione professionale _____ risultata prima nella graduatoria finale e che ha offerto un ribasso del _____% sul prezzo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.;
- che con la partecipazione alla predetta procedura, la predetta società/professionista/associazione professionale ha manifestato espressamente la vo-

lontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente atto, nella Lettera di Invito, nel Capitolato Speciale di Appalto, nella propria offerta tecnica nonché nella propria offerta economica;

- la società/professionista/associazione professionale ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad € _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ stipulata con la _____ in data _____;
- la società/professionista/associazione professionale ha prestato una polizza RC Professionale, mediante polizza assicurativa n. _____ stipulata con la _____ in data _____ che copre i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di consulenza del lavoro;

Tanto premesso,

le parti come sopra rappresentate e domiciliate, di pieno e comune accordo, con la presente scrittura privata,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1. Oggetto del presente contratto è l'incarico del servizio di consulenza del lavoro.

1.2. All'Appaltatore sono richieste le seguenti prestazioni:

- A) consulenza e assistenza sulle tematiche ordinarie inerenti il diritto del lavoro e la gestione dei rapporti di lavoro;
- B) predisposizione delle lettere di assunzione e dei contratti di lavoro, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale, relative comunicazione obbligatorie, nei termini di legge, agli uffici competenti;
- C) consulenza e assistenza nelle procedure di licenziamento, relative comunicazione obbligatorie, nei termini di legge, agli uffici competenti;
- D) elaborazione mensile meccanizzata dei cedolini retribuzione nel rispetto dei contratti di lavoro applicati e della normativa vigente in materia;
- E) elaborazione periodica compensi degli Organi e degli organismi di FBA;
- F) elaborazione, gestione e tenuta del Libro Unico Lavoro;

- G) gestione e predisposizione T.F.R. ed anticipazioni;
- H) gestione malattie, infortuni, maternità e assegni familiari;
- I) gestione fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa del personale (impiegati, funzionari, dirigenti) con relativi adempimenti obbligatori e di prassi;
- J) elaborazione riepilogativa mensile contabilità del personale;
- K) elaborazione riepilogativa periodica (mensile e annuale) della contabilità del personale: complessiva; per aree di attività; per centri di costo; per singolo dipendente;
- L) predisposizione di elaborati statistici, report e prospetti relativi all'oggetto dell'appalto. A titolo indicativo e non esaustivo: prospetto previsionale del costo del personale per bilancio preventivo suddiviso per aree di attività e/o centro di costo; prospetto per calcolo IRAP di competenza;
- M) predisposizione mensile nei termini di legge dei versamenti contributivi e fiscali (F24, UNIEMENS, FONDI ASSISTENZIALI E DI PREVIDENZA INTEGRATIVA AZIENDALE)
- N) trasmissione mensile, delle denunce contributive agli enti previdenziali obbligatori e di natura contrattuale (UNIEMENS, distinte Fondi di previdenza assistenziale e complementare, ecc.)
- O) predisposizione prospetto riepilogativo annuale accantonamento di fine rapporto e ratei del personale;
- P) elaborazione annuale ed invio telematico nei termini di legge delle certificazioni e dichiarazioni previdenziali e fiscali (Mod. CUD – Certificazione dei compensi corrisposti a lavoratori autonomi - Mod. 770 quadri di competenza – Mod. Unico e IRAP quadri di competenza), nonché assicurative (Autoliquidazione INAIL);
- Q) predisposizione e trasmissione dei modelli 730 per il personale;
- R) ricezione, previa delega, modelli 730/4 Agenzia delle Entrate;
- S) tutti gli adempimenti relativi agli eventuali obblighi di assunzioni per il collocamento obbligatorio;
- T) verifica della documentazione che FBA richiede ai propri fornitori per accertare il regolare pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni dei dipendenti di questi ultimi;

- u) trattamento dei dati sensibili nel rispetto delle norme in materia di privacy previste dal d. lgs n. 196/2003; (codice in materia di protezione dei dati personali);
- v) ogni altro adempimento imposto dalla normativa e dalla prassi del Fondo.

1.3. L'Appaltatore è inoltre tenuto allo svolgimento delle attività migliorative proposte nella propria offerta tecnica che è parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

- 2.1. Il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, in ragione del ribasso offerto dalla società/professionista/associazione professionale, è pari a € _____,___ (euro___) oltre iva annuo e complessivi € _____,___ (euro _____/___) oltre IVA per l'intero periodo contrattuale. Lo stesso è da intendersi come limite massimo di spesa per il Fondo.
- 2.2. Il presente contratto non è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
- 2.4. Il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, dal capitolato e dalla sua offerta tecnica.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

- 3.1. Il contratto ha una durata di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del relativo verbale di avvio.
- 3.2. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

- 4.1. L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il Fondo metterà nella disponibilità dell'Appaltatore tutta la documentazione in proprio possesso e occorrente al corretto svolgimento del servizio.
- 4.2. L'Appaltatore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della relativa procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del capitolato e delle norme contrattuali.
- 4.3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche ammini-

strative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, oltreché di quelle contenute nella presente scrittura e nei relativi documenti nonché di quelle che verranno eventualmente impartite dal Fondo.

- 4.4.** FBA non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore abbia usato, nell'attuazione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbia ottenuto la privativa. L'Appaltatore, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Fondo Banche Assicurazioni.
- 4.6.** L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti di FBA in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L'Appaltatore, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna ed a proprie spese, FBA contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Fondo in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni. Il Fondo può svolgere a spese dell'Appaltatore tutte le azioni e le iniziative che possano essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.
- 4.7.** Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l'uso o la gestione da parte del Fondo di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente Contratto, a causa di pretesa violazione, e ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, FBA può chiedere all'Appaltatore, senza alcun costo aggiuntivo:
- la modifica del componente o dei componenti delle apparecchiature e/o prodotti in modo da eliminare la violazione;
 - di ottenere, per FBA, il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei prodotti cui il diritto di esclusiva (eventualmente accertato dal giudice) si riferisce;
 - di sostituire il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti il cui uso è contestato con altri equivalenti che soddisfino le esigenze del Fondo garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data in cui verranno a cessare tali rivendicazioni;
 - di ritirare il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti e rifondere le somme versate dal Fondo, salvo una adeguata riduzione per l'uso, i danni e l'obsolescenza, sempre che ciò sia compatibile con la conservazione

delle funzionalità del Servizio in termini di prestazioni svolte e da svolgere e che quindi non si configuri l'inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 5.1.** L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità nonché a mantenere inalterata, per tutta la durata dell'appalto, la composizione del gruppo di lavoro. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente approvate dal Fondo.
- 5.2.** E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle lavorazioni attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.
- 5.3.** Il Fondo è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale dell'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o Uniemens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

- 6.1.** La fatturazione dei compensi avverrà a cadenza mensile.
- 6.2.** Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.
- 6.3.** La fattura dovrà essere intestata a:
Fondo Banche Assicurazioni
Via Tomacelli 132
00186 Roma
C.F. 09895391002
La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara.
- 6.4.** Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario. In caso di irregolarità contributiva e/o fiscale il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del predetto debito.
- 6.5.** Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex

legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

7.1. In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Appaltatore.

7.2. Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero presentate nei termini di cui sopra o non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

7.3. Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Applicazione alla stazione appaltante di penali ed interessi a causa di adempimenti errati o tardivi rispetto alle previsioni normative imputabili a fatto od omissione dell'aggiudicatario	0,5% del valore complessivo dell'appalto, oltre a interessi e penali
2	Mancato rispetto del termine di 3 giorni lavorativi dalla consegna della ricezione della documentazione relativa per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 1 punti b, c, del Capitolato (solo se l'aggiudicatario ha assunto il relativo obbligo nell'offerta tecnica)	0,1% del valore complessivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo
3	Mancato rispetto dell'impegno a consegnare i cedolini paga entro il giorno 24 di ogni mese, se non festivo, e a consegnare entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di paga elaborato, la modulistica di legge per ogni adempimento fiscale e del lavoro previsti dalla normativa o dal CCNL di riferimento vigente (solo se l'aggiudicatario ha assunto il relativo obbligo nell'offerta tecnica)	0,1% del valore complessivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo

7.4. Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

7.5. L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 10 del presente Contratto, in materia di risoluzione del

contratto.

- 7.6.** Quanto dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale verrà trattenuto, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme allo stesso spettanti in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente contratto o, in subordine, sulla garanzia definitiva.
- 7.7.** Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

- 8.1.** Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.
- 8.2** Il recesso avrà efficacia decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Fondo.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

- 9.1.** È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto.
- 9.2.** Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 10.1.** Il Fondo può richiedere il recesso del contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute per i servizi eseguiti.
- 10.2.** FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:
- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
 - subappalto o cessione del contratto;
 - perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
 - ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.
- 10.3.** La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'Appaltatore a mezzo pec.
- 10.4.** In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Appaltatore, il Fondo avrà diritto

ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

- 10.5.** L'Appaltatore non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

- 11.1.** I termini indicati nel presente contratto e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'Appaltatore, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

- 11.2.** I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

- 12.1.** Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

- Per FBA: _____ @ _____
- Per l'Appaltatore: _____ @ _____

- 12.2.** Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'Appaltatore o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata. La società, a tal fine, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, non trasmesse a mezzo pec, al seguente indirizzo: _____.

- 12.3.** Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

- 12.4.** La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 13.1.** Ai fini del perfezionamento del contratto, l'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del

13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

13.2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

13.3. L'Appaltatore accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

13.4. L'Appaltatore riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

14.1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario nello svolgimento dei servizi di consulenza del lavoro sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

ART. 15 NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

15.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

15.2. Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

15.3. Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

15.4. Il presente Contratto è costituito da n. 15 articoli ed è composto da n. 10 pagine.

Data, timbro e firma (per esteso)
